

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2017

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott. Mario DELL'UNTO, Ing. Donato ARCIERI, Dott. Vincenzo ROSSI, Prof. Piergiorgio RE, Geom. Eugenio CASTELLI, Sig. Ettore VIERIN, Geom. Valerio BETTONI, Comm. Roberto PIZZININI, Dott. Adriano BASO, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Avv. Federico BENDINELLI, Sig. Carlo PANTALEONI, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Bernardo MENNINI, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Elio GALANTI, Avv. Innocenzo DE SANCTIS, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Avv. Camillo TATOZZI, Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario COLELLI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Sig. Simone CAPUANO, Dott. Paolo SESTI, Dott. Piero Lorenzo ZANCHI.

E' presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE, Dott. Raffaele DI GIGLIO.

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

“Visto l'art. 1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede quanto segue: *“In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale - ACI é autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio”*; visto il decreto legislativo n.175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5; tenuto conto che la materia delle società a partecipazione pubblica è in corso di evoluzione e che sono previsti ulteriori interventi legislativi, anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, che potrebbero riflettersi sull'ambito applicativo delle vigenti disposizioni, nonché sul contenuto e sui termini di attuazione degli adempimenti attualmente previsti;

visti gli artt. 1 e 4, lett.e), dello Statuto dell'Ente; preso atto che l'ACI è la Federazione Sportiva Nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A.- Fédération Internationale de l'Automobile e componente del CONI; visto altresì il Regolamento Sportivo Nazionale, approvato dalla Giunta Sportiva dell'Ente, ai sensi del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive di ACI; preso atto che in data 28 novembre 2016 l'ACI, in ottemperanza alla sopra richiamata disposizione della legge n.208/2015, ha stipulato con le società del gruppo FOM/FOWCL i contratti di rinnovo per il triennio 2017-2019 per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'Autodromo di Monza, giusta deliberazione del 28 luglio 2016 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione medesima; considerato che la S.I.A.S. SpA - Società Incremento Automobilistico e Sport - in virtù della Convenzione sottoscritta con il Comune di Milano ed il Comune di Monza, avente scadenza il 31 dicembre 2026, detiene i diritti di concessione delle aree e dei fabbricati costituenti l'Autodromo Nazionale di Monza e relative pertinenze e i connessi poteri di programmazione del "*calendario delle gare*" finalizzati, in particolare, alla "*effettuazione del Gran Premio d'Italia di formula Uno*", caratterizzandosi quale interlocutore unico ai fini dell'organizzazione della predetta manifestazione sportiva internazionale; preso atto che allo stato l'intero capitale sociale della Società S.I.A.S. è interamente partecipato dall'ACI di Milano, ente pubblico non economico federato all'ACI, a seguito della recente acquisizione della quota del 30% della partecipazione azionaria detenuta dall'Immobiliare ACI Milano SpA; tenuto conto che con deliberazione adottata nella seduta del 26 ottobre 2016 il Consiglio Generale si è espresso favorevolmente in merito all'acquisizione, da parte dell'ACI, di una partecipazione di maggioranza nella Società S.I.A.S. SpA, al fine di consentire allo stesso ACI la migliore e più efficiente gestione dell'evento presso il Circuito di Monza, nonché la piena salvaguardia e tutela degli interessi e della posizione dell'Ente, anche in considerazione dell'impegno economico direttamente previsto a carico dello stesso per la realizzazione della manifestazione; ritenuto di considerare l'acquisizione di una partecipazione societaria in S.I.A.S., per l'unicità del ruolo dalla stessa rivestito in forza della richiamata Convenzione, quale tappa necessaria per lo svolgimento dello specifico compito che il legislatore, in perseguimento di ragioni di pubblica utilità, ha inteso puntualmente assegnare all'Ente nella sua veste di Federazione Sportiva Automobilistica nell'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula Uno presso il circuito di Monza; ritenuto che l'ACI, per rispettare il richiamato vincolo di scopo posto dal legislatore, si trova quindi nella condizione di dover necessariamente acquisire la società concessionaria dei diritti di utilizzo dell'Autodromo di Monza per poter garantire l'organizzazione e la gestione in prima persona dell'evento sportivo e avere il pieno controllo e la disponibilità delle infrastrutture essenziali per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio, eliminando il rischio che una gestione terza possa rendere impossibile, o anche solo più gravoso sotto il profilo organizzativo e finanziario, la richiamata attività di interesse pubblico, coesistente alla tutela degli "*interessi generali dell'automobilismo italiano*" di cui l'ACI "*promuove e favorisce istituzionalmente lo sviluppo*"; considerato che, in tale ottica, la predetta acquisizione concorre alla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ACI stesso; considerato altresì

che, per effetto della richiamata Convenzione, non vi è alcuna possibile alternativa destinazione delle risorse pubbliche impegnate, né alcuna possibilità di gestione diretta o esternalizzata delle attività di organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, essendo appunto la SIAS l'unico soggetto titolare della concessione finalizzata all'utilizzo ed alla gestione dell'Autodromo Nazionale di Monza e delle relative pertinenze fino al 31 dicembre 2026; ritenuto altresì che l'acquisizione in parola si qualifica quale espressione del perseguimento delle attività e finalità istituzionali dell'ACI in via strettamente necessaria, nonché quale strumento unico, oltretutto necessario, atto a garantire il buon esito di quelle attività di *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente"* funzionali al perseguimento delle finalità tipiche dell'ACI nel quadro dei propri scopi istituzionali nonché al raggiungimento dello specifico vincolo di mandato posto dal Legislatore; ritenuto peraltro di limitare prudenzialmente la durata temporale dell'acquisizione societaria, rendendola strettamente funzionale alla necessità per l'Ente di far fronte alla organizzazione del Gran Premio per il periodo di vigenza dell'accordo con la F.O.M./FOWCL, prevedendo la facoltà di esercitare il diritto di rivendita dell'intera partecipazione azionaria nei confronti della parte venditrice, ed il contestuale obbligo di riacquisto da parte di quest'ultima; visto lo schema di contratto di compravendita, tra l'ACI e l'AC di Milano, delle partecipazioni azionarie relative alla Società S.I.A.S. SpA a tal fine predisposto e preso atto delle condizioni e delle clausole ivi previste; preso atto in particolare che l'art.3, comma 4, riconosce all'ACI la facoltà di esercitare il diritto di rivendita dell'intera partecipazione azionaria nei confronti dell'AC di Milano alle condizioni ivi previste; ritenuto di prevedere, a maggiore tutela del predetto obbligo di riacquisto, una apposita clausola che preveda il rilascio, da parte dell'AC di Milano a favore dell'ACI, di un'adeguata garanzia, a mezzo di fidejussione o in altra forma, di importo pari a quello di acquisto della predetta partecipazione azionaria, dando mandato in tal senso al Presidente per il relativo inserimento; preso atto che il valore complessivo della S.I.A.S. SpA è stato quantificato nell'importo di € 1.228.000 ad esito della valutazione eseguita dalla Trevor s.r.l., Società aggiudicataria di apposita procedura negoziata, autorizzata congiuntamente con l'AC di Milano, avente ad oggetto l'incarico relativo alla perizia di stima della Società stessa; ritenuto di determinare nella percentuale del 75% la quota di maggioranza di partecipazioni azionarie da acquisire pari ad un importo di euro 921.000; preso atto della sostenibilità finanziaria dell'operazione, in quanto l'ACI dispone di risorse economiche adeguate da destinare all'investimento; preso atto altresì che la spesa di euro 921.000 relativa alla citata quota azionaria, pari al 75% del capitale sociale della S.I.A.S., trova copertura nel budget degli investimenti alla voce "immobilizzazioni finanziarie" del budget annuale 2017, assegnato alla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza; ritenuto, relativamente alla valutazione della compatibilità dell'intervento anche sotto il profilo del rispetto della normativa europea in materia di concorrenza e mercato, che la medesima valutazione sia già stata compiuta a monte dal Legislatore con le previsioni della citata legge di stabilità 2016, attraverso l'individuazione dell'ACI quale soggetto autorizzato a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione dell'evento sportivo; ritenuto inoltre che l'acquisizione non sia

suscettibile di procurare al soggetto beneficiario un indebito vantaggio nei confronti dei concorrenti di altri Paesi dell'Unione Europea, falsando la concorrenza e distorcendo il mercato, poiché, per effetto della citata Convenzione in essere tra SIAS ed i Comuni di Milano e Monza per la gestione dell'Autodromo, non può costituire aiuto di stato in quanto inidonea a distorcere la concorrenza che, nel caso di specie, non è operante, tenuto conto che peraltro la Società S.I.A.S. è già in controllo pubblico, in quanto interamente partecipata dall'AC di Milano e che, quindi, l'operazione di acquisizione non determina nessuna modifica rispetto a tale assetto pubblicistico della Società stessa; **autorizza** l'acquisto da parte dell'ACI di n.750.000 azioni della S.I.A.S. SpA, pari al 75% del capitale sociale, per il controvalore di € 921.000, finalizzato all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 ai sensi dell'art. 1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015 n. 208; **conferisce mandato al Presidente**, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente, ai fini della sottoscrizione del relativo contratto di compravendita in conformità allo schema di atto che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. M) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con facoltà di apportare le eventuali modifiche formali che dovessero rendersi necessarie per il perfezionamento dell'atto medesimo. Del presente provvedimento sarà data comunicazione ai sensi del richiamato art. 5 del decreto legislativo n.175/2016 .".(Astenuto: ZANCHI)

INDICE

Articolo	Pagina
1. Compravendita	
2. Prezzo delle vendite	
3. Obblighi delle Parti	
4. Dichiarazioni della Parte Venditrice	
5. Obblighi e Procedure di Indennizzo	
6. Obblighi delle parti venditrici in relazione ai contenziosi	
7. Esonero da garanzie e rinunce	
8. Disposizioni finali in relazione alle vendite	
9. Dichiarazioni dei legali rappresentati di ACI e di ACM	
10. Spese e Imposte	
11. Legge Applicabile	
12. Clausola Arbitrale/Foro Competente	

ACI – AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA. (P.IVA 00907501001), ente di diritto pubblico con sede in Roma, alla Via Marsala (00185), 8 (d'ora in avanti "ACI" oppure "Parte Acquirente" oppure "Ente"), che interviene al presente atto per mezzo del Presidente *pro tempore* Ing. Angelo Sticchi Damiani

- da una parte

E

AUTOMOBILE CLUB MILANO (P. IVA 00815430152), Ente pubblico non economico con sede in Milano, al Corso Venezia, 43 (d'ora in avanti "ACM" oppure "Parte Venditrice"), che interviene al presente atto per mezzo del Presidente *pro tempore* Ivan Capelli;

- dall'altra parte

congiuntamente nel prosieguo le "Parti",

PREMESSO CHE

- a) Il capitale sociale della Società Incremento Automobilismo e Sport - SIAS Spa (con sede legale in Milano al Corso Venezia, 43, C.F. 00779970151, da qui in poi semplicemente "SIAS") ammonta attualmente ad Euro 550.000,00, suddiviso in n. 1.000.000 azioni (le "Azioni") intestate all'Automobile Club di Milano
- b) SIAS è attualmente titolare, in forza di apposita Convenzione stipulata con i Comuni di Milano e Monza e da ultimo rinnovata in data 3 luglio 2009 (d'ora in poi "Convenzione", allegata in calce al presente atto), delle aree e dei fabbricati costituenti l'Autodromo Nazionale di Monza e relative pertinenze.
- c) Tale Convenzione è destinata ad addivenire a scadenza in data 31 dicembre 2026.
- d) Dopo lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula Uno (da qui in poi "Gran Premio") presso l'Autodromo di Monza nel mese di settembre 2016 il contratto in essere tra la SIAS e le società del gruppo Formula One – titolari di tutti i diritti collegati allo svolgimento degli Eventi del Campionato del Mondo di Formula Uno – è addivenuto a scadenza.
- e) In attuazione dell'art. 1, co. 341 della l. 28 dicembre 2015, n. 208 – secondo cui, "*in considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale - ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del*

campionato mondiale di Formula 1" – ACI si è attivata al fine di procedere al rinnovo dei contratti per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio.

- f) In data 28 novembre 2016 l'ACI ha stipulato con la Formula One World Championship Limited e con la Formula One Marketing Limited (da qui in avanti "FOWC e FOML") i richiamati contratti di rinnovo denominati, rispettivamente, *Race Promotion Contract*, *Circuit Rights Agreement* e *Deed of Variation*, destinati a valere, per il triennio 2017 – 2019, quale titolo legittimante per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio presso l'Autodromo di Monza.
- g) Con D.R.R. 23 dicembre 2015- n. X/4674 la Giunta Regionale della Regione Lombardia ha inteso promuovere l'Accordo di programma per la valorizzazione della Villa Reale, del Parco di Monza e dell'Autodromo affinché tale dotazione patrimoniale di elevato valore culturale, storico oltre che ambientale, sia mantenuta in esercizio e continui ad ospitare manifestazioni di interesse internazionale, sia per la funzione sociale che svolge (riconosciuta dalla l.r. n. 8 del 24 aprile 2006) sia per il suo rilevante impatto in termini di benefici diretti e indiretti sull'economia dei territori circostanti.
- h) Con Legge Regionale n. 22 del 08 agosto 2016 la Regione Lombardia ha formalizzato il proprio impegno a contribuire attivamente alle spese necessarie per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio assumendosi l'onere di versare a tal fine la somma complessiva di € 20.000.000,00 nel corso delle annualità 2017 e 2018.
- i) L'ACM ha manifestato il proprio pieno intendimento a procedere con l'alienazione della partecipazione di maggioranza della SIAS per favorire l'ingresso di ACI nell'ottica dell'ottimale organizzazione e gestione del Gran Premio nel prossimo triennio.
- j) Con Delibera del 26 ottobre 2016 il Consiglio Generale ha dato mandato al Comitato Esecutivo, subordinatamente alla preventiva stipula di un contratto tra l'ACI e FOWC e FOML per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio, di deliberare in merito all'acquisizione di una partecipazione azionaria dell'ACI nella SIAS.
- k) Con successiva delibera del 31 gennaio 2016 il Consiglio Generale ha deliberato di approvare definitivamente l'acquisto della SIAS, al contempo approvando apposito schema di contratto redatto a tal fine.
- l) Al fine di procedere a detta acquisizione il valore della SIAS è stato determinato, di comune accordo tra le Parti, sulla base di una valutazione contenuta in una relazione definitiva di stima effettuata ad opera della società specializzata Trevor Srl individuata all'esito di specifica procedura di gara ("**Relazione Trevor**", allegata al presente contratto e da intendersi integralmente recepita nello stesso per quel che concerne le valutazioni tecnico-economiche ivi contenute).

m) Alla luce della Relazione Trevor il valore complessivo di SIAS Spa è stato stimato in misura pari ad Euro 1.228.000,00, nel presupposto che la SIAS realizzi, per l'annualità 2017, un reddito normalizzato (EBIT) al netto dei risultati relativi all'organizzazione ed alla gestione del Gran Premio, pari ad Euro 828.000. In conformità alla Delibera del Consiglio Generale del 31 gennaio 2017, l'acquisizione deve altresì avvenire in misura del 75% del capitale sociale di SIAS, nel rispetto di un limite massimo di spesa per l'ACI – fatti salvi gli effetti di cui al successivo art. 2 – pari ad Euro 921.000,00 e previo inserimento nel contratto di una clausola che preveda l'obbligo di riacquisto da parte degli azionisti cedenti, della quota di partecipazione al capitale di SIAS al valore di acquisto, maggiorato degli interessi di legge, in caso di cessazione o mancato rinnovo dei contratti per l'organizzazione e gestione del Gran Premio con la FOWC e FOML.

CIÒ PREMESSO, CHE SI INTENDE PARTE INTEGRANTE

E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. COMPRAVENDITA

ACM vende ad ACI, che acquista, n. 750.000 azioni della SIAS, pari al 75% del capitale sociale.

2. PREZZO DELLA VENDITA

2.1 Il prezzo della vendita di cui al precedente articolo 1 è pari ad Euro 921.000,00 (novecentoventunomila/00) e viene pagato da ACI alla SIAS alla sottoscrizione del presente atto.

2.2 Il prezzo della vendita di cui sopra è stato quantificato nella misura predetta e così convenuto tra la Parte Venditrice e la Parte Acquirente, tenuto conto della valutazione della SIAS, così come effettuata nella Relazione Trevor, nel presupposto che il patrimonio netto contabile di Euro 700.000,00 di SIAS rilevato nell'ultimo bilancio disponibile al 31 dicembre 2015 rimanga invariato alla data di acquisto della partecipazione.

2.3 Il prezzo della vendita di cui all'art. 2.1 è rettificato in diminuzione nel caso si realizzino le condizioni di cui al successivo art. 3.5: a tal fine verrà rideterminato il risultato netto normalizzato di cui alla tabella 16 della Relazione Trevor e, conseguentemente, verrà ricalcolato il valore della SIAS applicando la formula del "metodo del valore medio" di cui a pag. 45 della Relazione Trevor.

2.4 Il prezzo della vendita di cui all'art. 2.1 è rettificato in aumento nel caso si realizzino le condizioni di cui al successivo art. 3.6 nella misura degli importi eventualmente imputati nel conto economico ed effettivamente incassati dalla SIAS in ragione del definirsi dei procedimenti giudiziari di cui all'art. 4.1.4.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

- 3.1 La Parte Venditrice e la Parte Acquirente intendono procedere con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della SIAS: a tal fine Parte Venditrice si impegna ad acquisire le lettere di dimissioni dei Consiglieri e dei componenti del Collegio Sindacale da lei nominati a diretta richiesta di Parte Acquirente.
- 3.2 Le Azioni sono trasferite con tutti i crediti, i diritti e gli obblighi verso la Società.
- 3.3 La Parte Venditrice garantisce la titolarità delle Azioni trasferite, nonché che le medesime sono interamente liberate e che non sussistono diritti di prelazione e/o gradimento a favore di terzi.
- 3.4 Le Parti congiuntamente riconoscono che l'acquisizione è funzionale all'organizzazione e gestione del Gran Premio di Formula 1 nell'arco del triennio 2017 – 2019. In caso di cessazione dei contratti per qualsiasi causa con la FOWC e la FOML ovvero di mancato rinnovo degli stessi alla loro scadenza o anche in caso di recesso anticipato di una delle parti contraenti, alla Parte Acquirente viene riconosciuta l'immediata facoltà di esercitare un diritto di rivendita dell'intera partecipazione azionaria nei confronti di Parte Venditrice per un prezzo pari a quello di acquisto, rettificato in aumento della differenza positiva registrata nel patrimonio netto contabile tra l'esercizio di bilancio del 2015 e quello relativo all'anno di terminazione del contratto ovvero rettificato in diminuzione della differenza negativa registrata nel patrimonio netto contabile tra l'esercizio di bilancio del 2015 e quello relativo all'anno di terminazione del contratto. Al valore così determinato dovranno poi essere applicati gli interessi in misura pari al tasso legale valido per il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di rivendita.
- 3.5 Parte Venditrice garantisce che la SIAS realizzi – nell'arco dell'esercizio di bilancio 2017 – un EBIT relativo alle attività diverse dal Gran Premio non inferiore ad Euro 828.000,00, valore utilizzato dalla società Trevor Srl nella predetta perizia come base per la determinazione del valore della società SIAS. Ai fini della determinazione dell'EBIT 2017 relativo alle attività diverse dal Gran Premio verranno utilizzati i medesimi criteri di imputazione delle componenti reddituali forniti dalla SIAS alla Trevor Srl per svolgere l'attività di valutazione e stima. Laddove l'EBIT 2017 delle suddette attività dovesse risultare inferiore a tale valore, le Parti congiuntamente si impegnano ad operare una rettifica in diminuzione del prezzo di compravendita secondo le modalità indicate al precedente art. 2.
- 3.6 Le Parti congiuntamente si impegnano a rettificare in aumento il prezzo di compravendita in misura proporzionale alla partecipazione oggetto della presente compravendita per effetto degli importi che saranno eventualmente imputati nel conto economico ed effettivamente incassati dalla SIAS in ragione del definirsi di alcuni procedimenti giudiziari (meglio dettagliati al successivo art. 4.1.4).

4. DICHIARAZIONI DELLA PARTE VENDITRICE

- 4.1 Anche ai fini di cui agli articoli 1490, 1491 e 1497 del Codice Civile, la Parte Venditrice rappresenta alla Parte Acquirente, che espressamente dichiara di essere a conoscenza di quanto segue, che
- 4.1.1 Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato certificato dal revisore contabile [•] e che copia di tale bilancio è stata già consegnata all'ACI;
- 4.1.2 La SIAS ha riportato nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 i seguenti risultati: fatturato 33.435 k/€, mol (EBITDA) 280 k/€; perdita operativa netta -1.890 k/€; perdita operativa ante imposte 1.656 k/€; perdita d'esercizio -1.414 k/€; patrimonio netto contabile 700 k/€.
- 4.1.3 Sono attualmente pendenti procedimenti contenziosi avanti alla giurisdizione ordinaria che vedono coinvolti la SIAS e dai quali potrebbero derivare passività o attività per la stessa. Con riferimento al primo di tali giudizi – definito nel primo grado dal Tribunale di Monza con sentenza n. 690/2016 (SIAS c/ Enrico Ferrari e Franco Becchere) – si segnala come a vantaggio della SIAS sia stata riconosciuta la provvisoria esecutiva per un importo pari ad Euro 1.500.000,00. Il secondo di tali giudizi risulta pendente innanzi al Tribunale di Monza ed ha ad oggetto una richiesta di condanna di un ex-funziario della SIAE al pagamento della somma di € 3.000.000,00 a beneficio della SIAS.
- 4.1.4 Parte Venditrice dichiara di avere regolarmente ottemperato, senza che siano sorte contestazioni di alcun genere da parte degli Enti concedenti ovvero di altri soggetti interessati, agli obblighi discendenti dall'art. 5 della Convenzione. Parte Venditrice dichiara che – così come risulta anche dalla nota SIAS prot. n. 736 del 22 dicembre 2015 indirizzata al Comune di Monza ed al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza – ha realizzato, a tutto il 2014, interventi di cui all'art. 4.5 della Convenzione in misura pari ad Euro 9.502.953,11. Parte Venditrice altresì dichiara che gli importi per le opere di cui alla lett. (i) dell'art. 4.5 della Convenzione dalla stessa realizzate nel suddetto periodo ammontano a complessivi Euro [•].
- 4.1.5 Parte Venditrice dichiara che gli investimenti sostenuti per le opere effettuate nelle annualità 2015 – 2016 sono stati, rispettivamente, pari ad Euro [•] e ad Euro [•] e sono tutti da ricondurre ad opere realizzate in conformità all'art. 4.5 della Convenzione. Parte Venditrice altresì dichiara che gli importi per le opere di cui alla lett. (i) dell'art. 4.5 della Convenzione dalla stessa realizzate nel suddetto periodo ammontano a complessivi Euro Euro [•].

- 4.1.6 Parte Venditrice dichiara che la SIAS non versa in stato di scioglimento o di liquidazione, non si trova in stato di insolvenza, non si trova nelle situazioni previste, rispettivamente dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ., e/o dagli artt. 2482-bis cod. civ. e 2482-ter cod. civ., non è fallita o soggetta ad altra diversa procedura concorsuale, né ha richiesto di venirvi ammessa, né tali istanze sono state presentate da terzi, né sussistono situazioni che possano comportare la presentazione di tali istanze.
- 4.1.7 La sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto non violano alcuna disposizione di legge, regolamentare, statutaria, parasociale, contrattuale o di qualsivoglia altra natura ivi incluse sentenze, ordinanze, ingiunzioni, lodi e/o decreti.
- 4.1.8 Il capitale sociale della SIAS è interamente sottoscritto e liberato, è nella piena e indisturbata proprietà dei Venditori, ed è rappresentato da quote libere da ogni e qualsiasi vincolo, pegno, gravame, opzione, peso o pretesa di qualsiasi natura. La SIAS non ha emesso obbligazioni, titoli di debito, strumenti finanziari partecipativi o altri strumenti simili.
- 4.1.9 I libri sociali della SIAS e tutti i libri e registri prescritti dall'ordinamento vigente sono tenuti in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Le scritture contabili relative alla SIAS sono state redatte e tenute regolarmente, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. I Bilanci sono completi e corretti, sono stati redatti in conformità alla legge e ai Principi Contabili e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della SIAS, nonché i relativi risultati economici di riferimento.
- 4.1.10 I Bilanci sono stati correttamente approvati e depositati nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. I debiti e le passività della SIAS sono esclusivamente quelli indicati nei Bilanci e non vi sono ulteriori debiti (di qualsiasi natura) e passività (attuali o potenziali) a carico della SIAS. Successivamente al 1 gennaio 2016, non si sono verificati fatti e/o eventi suscettibili di determinare una significativa modificazione della situazione patrimoniale della SIAS rispetto a quanto indicato nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, ad eccezione di quanto derivante dalle dinamiche della gestione ordinaria della SIAS che siano in linea con la prassi operativa esistente. La SIAS non ha stipulato contratti aventi ad oggetto finanziamenti di qualsiasi genere, inclusi finanziamenti a breve termine a sostegno di esigenze del capitale circolante della SIAS.
- 4.1.11 La SIAS ha la proprietà ed il libero godimento di tutti i beni risultanti dalle scritture contabili, i quali sono liberi da gravami, vincoli, pesi o pretese di qualsiasi natura. La SIAS ha la piena ed esclusiva proprietà, o la legittima

disponibilità ad altro titolo, di tutti i beni utilizzati dalla stessa nella propria attività o situati presso i locali dove la stessa svolge la propria attività. Gli immobili, le attrezzature e gli altri beni mobili materiali di proprietà della SIAS, o comunque utilizzati dalla stessa, sono conformi alla normativa applicabile in materia di prevenzione degli infortuni, in materia di protezione dell'ambiente e a tutte le altre leggi ad essa applicabili.

- 4.1.12 I beni mobili o immobili comunque utilizzati dalla SIAS sono in stato di regolare funzionamento, manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso cui sono adibiti e della loro vetustà, e sono idonei e regolarmente utilizzabili per le loro rispettive funzioni. La SIAS è regolarmente in possesso di tutte le eventuali licenze, permessi, autorizzazioni e conoscenze necessarie per l'uso dei beni mobili o immobili comunque utilizzati. La SIAS è in regola con tutte le leggi, i regolamenti e le norme applicabili, nonché con i criteri e le procedure normalmente adottati nel rispettivo settore di operatività, in materia ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione incendi.
- 4.1.13 I Dipendenti svolgono e hanno svolto esclusivamente le mansioni previste per le relative qualifiche dal contratto collettivo nazionale applicabile e dalle relative lettere di assunzione. La SIAS non ha in essere intese o contratti con alcun soggetto tali da generare o poter generare, né esistono fatti che daranno o potrebbero dar luogo a pretese per benefici o altri compensi derivanti da servizi prestati in qualità di collaboratore a progetto, o collaboratore occasionale, o agente, o consulente. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto, di collaborazione occasionale, o di consulenza di cui la SIAS è parte, sono stati redatti e vengono eseguiti nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari in vigore (anche, ma non solamente, con riferimento alla normativa di natura fiscale e previdenziale agli stessi applicabile).
- 4.1.14 Il fondo di liquidazione del personale dipendente (T.F.R.) è stato fino ad oggi congruamente calcolato e accantonato in relazione alle disposizioni di legge ed agli accordi collettivi o integrativi applicabili; il fondo T.F.R. dei Dipendenti copre ogni loro spettanza per qualsiasi titolo. La SIAS è in regola con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di versamenti di contribuzione previdenziale e assistenziale e adempimenti presso tutti gli istituti competenti a favore dei Dipendenti, ex dipendenti, dirigenti, collaboratori, agenti o altre persone che prestano o hanno prestato la propria attività a favore della SIAS. La SIAS non ha impegni o obblighi pendenti di alcun genere nei confronti di lavoratori dipendenti e autonomi, agenti, amministratori, sindaci o altri collaboratori che abbiano cessato la propria attività presso di essa. La SIAS non ha obblighi risarcitori nei confronti di alcuno dei propri lavoratori dipendenti e autonomi, agenti, amministratori, sindaci o altri collaboratori presenti o futuri.

Non sono pendenti procedimenti o contestazioni di natura previdenziale o assistenziale né è in corso alcuna attività di accertamento da parte delle competenti autorità. Non ci sono procedure o vertenze sindacali pendenti o minacciate nei confronti della SIAS.

- 4.1.15 Tutti i contratti conclusi dalla SIAS ed ancora in essere alla data odierna sono validi, vincolanti, efficaci ed in pieno vigore. Nessuno dei contratti di cui la SIAS è parte prevedono facoltà di recesso, risoluzione, scioglimento o modifica a favore di controparte o un peggioramento delle condizioni poste a carico della SIAS, o il diritto di chiedere pagamenti anticipati di crediti o escutere garanzie, in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto. La SIAS ha regolarmente e puntualmente adempiuto alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui è o è stata parte. La SIAS non ha ricevuto comunicazioni scritte di risoluzione o che altrimenti comportino l'estinzione di contratti di cui è parte, né ha ricevuto contestazioni scritte e/o diffide ad adempiere relativamente a contratti di cui è o è stata parte.
- 4.1.16 In relazione agli obblighi della SIAS nei confronti di tutte le autorità competenti per Imposte e Tasse, incluse, ove applicabile, le autorità di diritto estero: (i) la SIAS ha tempestivamente adempiuto a tutti i relativi obblighi; (ii) tutte le dichiarazioni, denunce fiscali e documenti similari effettuate dalla SIAS sono state tempestivamente presentate alle competenti autorità e predisposte in conformità alle norme di legge e regolamentari; e (iii) tutte le suddette Imposte e Tasse così determinate sono state integralmente e tempestivamente corrisposte alle relative scadenze. Sono stati effettuati tutti gli accantonamenti necessari ad assicurare una integrale copertura di tutte le somme dovute dalla SIAS per il pagamento di Imposte e Tasse afferenti i periodi antecedenti, ed in corso, alla data di sottoscrizione del presente contratto in piena conformità alla legge vigente. Non sono pendenti procedimenti, accertamenti o contestazioni fiscali avanti le commissioni, agenzie o altri organi competenti, né sono stati notificati avvisi di accertamento o avvisi bonari o avvisi di maggiori imposte o tasse ovvero sanzioni, more e soprattasse, interessi per penalità e processi verbali di constatazione relativi a imposte o tasse. Non sono state preannunciate verifiche o accertamenti fiscali o previdenziali da parte delle autorità competenti. Nessun pagamento supplementare, interesse, sanzione o penalità di natura fiscale è o sarà dovuto dalla SIAS relativamente al periodo sino alla data di sottoscrizione del presente contratto.
- 4.1.17 La SIAS è in possesso di tutti i permessi, licenze, concessioni, abilitazioni, certificazioni, nulla osta e autorizzazioni previsti e/o richiesti dalle applicabili norme di legge e regolamentari per lo svolgimento della propria attività.
- 4.1.18 Parte Venditrice dichiara di assumersi la piena responsabilità circa qualsivoglia sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo, danno, perdita e onere non

indicata nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015 così come valutata nella Relazione Trevor, per l'effetto obbligandosi a manlevare e tenere indenne Parte Acquirente da ogni eventuale pretesa di terzi riferibile a detti atti o fatti.

5. OBBLIGHI E PROCEDURE DI INDENNIZZO

- 5.1 Ferma restando l'operatività del meccanismo di rettifica del prezzo di cui all'art. 3.5, Parte Venditrice – qualora si verificano danni di ogni genere, esborsi, perdite (ivi incluse le sopravvenienze passive e le insussistenze di attivo) e/o costo sostenuti o sofferti dalla SIAS e/o dalla Parte Acquirente in conseguenza della violazione delle obbligazioni di cui al presente Accordo da parte dei Venditori ovvero si accerti la non esattezza, completezza e/o veridicità e/o la violazione di quanto dichiarato e garantito dai Venditori ai sensi dell'Articolo 4 – si obbliga a risarcire e indennizzare integralmente la Parte Acquirente.
- 5.2 Parte Venditrice assume l'onere di garantire l'obbligo di cui al precedente art. 5.1 all'uopo prestando specifica garanzia (nella forma del pegno, dell'ipoteca o del privilegio) su [•]/fideiussione bancaria per un importo pari a [•].
- 5.3 L'obbligo di indennizzo assunto ai sensi del presente Articolo 5 resterà valido ed efficace in relazione alle richieste di indennizzo formulate dalla Parte Acquirente entro il termine del 36° (trentaseiesimo) mese dalla data di sottoscrizione del contratto.
- 5.4 Al manifestarsi di eventi o circostanze legittimanti il diritto all'indennizzo, le Parti convengono che Parte Acquirente ne dia comunicazione a Parte Venditrice entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla conoscenza da parte della Parte Acquirente di tali eventi o circostanze, fermo restando che il mancato rispetto di tale termine non pregiudicherà in alcun modo il diritto della stessa ad essere indennizzata; la sua mancata osservanza rende non indennizzabili le perdite che non si sarebbero verificate ove la relativa circostanza fosse stata tempestivamente comunicata a Parte Venditrice.
- 5.5 In caso di mancata contestazione da parte della Parte Venditrice dell'indennizzo richiesto dall'Acquirente nei successivi 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la richiesta si intenderà accettata. Gli eventuali indennizzi dovuti ai sensi del presente articolo saranno assolti dalla Parte Venditrice mediante pagamento alla Parte Acquirente entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta sia stata accettata, mediante escussione – se necessario – della garanzia di cui al precedente art. 5.2.
- 5.6 Nel caso in cui, invece, Parte Venditrice contesti la richiesta entro il suddetto termine, le Parti stabiliscono sin d'ora che esse si incontreranno al fine di stabilire di comune accordo l'ammontare dell'indennizzo dovuto e che, qualora non riescano a trovare un accordo negli ulteriori 20 (venti) giorni lavorativi

successivi alla contestazione della Parte Venditrice, ciascuna Parte avrà diritto di sottoporre l'accertamento della esistenza/fondatezza delle perdite eccipite per cui non sia stato raggiunto un accordo scritto e/o in conformità agli articoli 11 e 12.

6. OBBLIGHI DELLE PARTI VENDITRICI IN RELAZIONE AI CONTENZIOSI

Le Parti convengono che i costi e le sanzioni nonché eventuali oneri di natura fiscale, relativi o derivanti dai contenziosi sia sopportata dalla Parte Venditrice.

7. ESONERO DA GARANZIE E RINUNCE

Fatto salvo quanto previsto agli artt. 3.5 e 3.6 che precedono, le Parti Acquirenti, ognuna per quanto di competenza, espressamente rinunciano, nei confronti delle Parti Venditrici, ad ogni garanzia connessa con le vendite delle Azioni, accettano l'esonero dalle garanzie da parte delle Parti Venditrici e dichiarano che le Parti Venditrici non assumono per effetto del presente atto alcun obbligo di garanzia nei confronti delle Parti Acquirenti, salvo quanto previsto in espresse disposizioni del presente contratto.

8. DISPOSIZIONI FINALI IN RELAZIONE ALLE VENDITE

A seguito del presente accordo il capitale sociale della SIAS, ammontante ad Euro 550.00,00, suddiviso in n. 1.000.000 azioni risulta:

- (a) per azioni n. 750.000, rappresentative del 75% del capitale sociale, nella titolarità di ACI;
- (b) per azioni n.250.000, rappresentative del 25% del capitale sociale, nella titolarità di Automobile Club di Milano.

Il presente atto costituisce titolo per l'annotazione del nome della Parte Acquirente sui titoli rappresentativi delle Azioni e per l'iscrizione dei trasferimenti nel libro soci della SIAS o, in alternativa, per il rilascio di nuovi titoli intestati alla Parte Acquirente e per le relative annotazioni nel libro soci, ai sensi di legge.

9. DICHIARAZIONI DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DI ACI E DI ACM

I legali rappresentanti di ACI e di ACM – Ing. Angelo Sticchi Damiani e Dott. Ivan Capelli, ognuno in proprio, rappresentano, dichiarano e garantiscono reciprocamente:

- 9.1 di concludere il presente atto sulla base della propria diretta conoscenza, delle dichiarazioni e condizioni ivi rappresentate e di non aver fatto affidamento su nessuna altra dichiarazione, informazione, documento diversi da quelli richiamati nel presente atto;
- 9.2 che non sono stati promossi, alla data di sottoscrizione del presente contratto, procedimenti contenziosi di qualsiasi natura e non sono state formulate richieste a qualsiasi titolo da parte di terzi soggetti, per effetto dei quali possa

ragionevolmente derivare un pregiudizio a carico delle Parti per l'adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto;

- 9.3 di non essersi avvalsi, nelle negoziazioni ed in tutta l'attività posta in essere nell'ambito della conclusione del presente atto, dell'opera di un mediatore e che pertanto non sussiste alcun obbligo di pagamento a titolo di provvigione.

10. SPESE E IMPOSTE

I costi notarili relativi alla girata dei titoli rappresentativi delle Azioni compravendute per effetto del presente atto sono a carico della Parte Acquirente.

Le imposte e le tasse connesse alle vendite delle Azioni sono a carico della Parte Acquirente.

11. LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.

12. CLAUSOLA ARBITRALE/ FORO COMPETENTE

Ogni contestazione, controversia o pretesa concernente un diritto soggettivo, insorgente o relativa al contratto, o ogni diritto o obbligo avente causa nello stesso o in connessione con lo stesso sarà risolta in via esclusiva e definitiva mediante arbitrato rituale di diritto. Il numero degli arbitri sarà tre. La sede dell'arbitrato sarà Roma. La lingua da impiegarsi nel procedimento arbitrale sarà la lingua italiana. La legge regolatrice del contratto sarà quella sostanziale italiana.

[oppure]

Tutte le controversie derivanti da, o connesse con, il presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua formazione, interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità o efficacia, saranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma.

Sottoscritto in Roma, il [•]

Ing. Angelo Sticchi Damiani

n.q. di Presidente dell'Automobile Club d'Italia - ACI

Dott. Ivan Capelli

n.q. di Presidente dell'Automobile Club di Milano.